

PERSONA E MERCATO



Rivista periodica on-line

www.personaemercato.it

Anno 2026 – Numero 1

ISSN 2239-8570

Persona e Mercato è una rivista fondata da Giuseppe Vettori.

Direzione: Giuseppe Vettori

Comitato di direzione: Fabio Addis; Giuseppina Capaldo; Ernesto Capobianco; Paolo Cappellini; Gabriele Carapezza Figlia; Raffaele Caterina; Giovanni De Cristofaro; Giovanni Di Rosa; Pasquale Femia; Michele Graziadei; Stefan Grundmann; Francesco Macario; Marisaria Maugeri; Enrico Minervini; Nicola Lucifero; Roberta Montinaro; Emanuela Navarretta; Salvatore Orlando; Giovanni Passagnoli; Antonio Punzi; Maddalena Rabitti; Nicola Rizzo; Bernardo Sordi; Irene Stolzi; Antonio Rizzi; Maria Carmela Venuti; Andrea Zoppini.

Comitato scientifico dei Garanti: Pasquale Stanzone (Presidente); Vittoria Barsotti; Giovanni Cazzetta; Pietro Costa; Ginevra Cerrina Feroni; Massimo Confortini; Massimo Franzoni; Carlo Granelli; Giuseppe Grisi; Giuseppe Morbidelli; Eva Rook Basile; Andrea Simoncini; Vincenzo Varano, Alessio Zaccaria; Hans W. Micklitz; Pietro Sirena; Fabio Padovini; Massimo Zaccheo.

Comitato dei revisori: Giorgio Afferni; Antonio Albanese; Arianna Alpini; Franco Angeloni; José Luis Argudo Periz; Maria Annunziata Astone; Federico Azzarri; Luca Ballerini; Angelo Barba; Vincenzo Barba; Luca Barchiesi; Andrea Barenghi; Ettore Battelli; Francesca Bertelli; Emanuele Bilotti; Lucia Bozzi; Andrea Bucelli; Iaria Amelia Caggiano; Valentina Calderai; Mario Pio Calogero; Marco Francesco Campagna; Simona Caporusso; Valeria Caredda; Roberto Carleo; Sonia Carmignani; Achille Antonio Carrabba; Roberto Caso; Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla; Bianca Checchini; Maddalena Cinque; Maria Antonia Ciocia; Claudio Colombo; Nicola Corbo; Alessandra Cordiano; Camilla Crea; Fabrizio Criscuolo; Vincenzo Cuffaro; Alessandro D'Adda; Valeria De Lorenzi; Francesco Delfini; Matteo Della Casa; Stefano Deplano; Francesca Di Lella; Mirko Faccioli; Rocco Favale; Alessia Fachechi; Marco Farina; Lourdes Fernandez Del Moral Dominguez; Edoardo Ferrante; Federico Ferro-Luzzi; Nicoletta Ferrucci; Arianna Finessi; Giancarlo Filanti; Massimo Foglia; Luigi Follieri; Giampaolo Frezza; Arianna Fusaro; Francesco Gambino; Bianca Gardelli Tedeschi; Rosaria Giampetraglia; Stefania Giova; Cecilia Gomez Salvago Sanchez; Guido Alfio Grasso; Mauro Grondona; Freddy Andrés Hung Gil; Paola Iamiceli; Claudia Irti; Antonello Iuliani; Angela La Spina; Eva Leccese; Raffaele Lenzi; Joelle Long; Francesco Longobucco; Emanuele Lucchini Guastalla; Daniele Maffei; Anna Malomo; Francesca Manolita; Manuela Mantovani; Pierluigi Mazzamuto; Marisa Meli; Raffaella Messinetti; Francesco Mezzanotte; Andrea Mora; Arnaldo Morace Pinelli; Paolo Morozzo della Rocca; Raimondo Motroni; Gaetano Edoardo Napoli; Luca Nivarra; Ivan Libero Nocera; Luigi Nonne; Riccardo Omodei Salé; Andrea Orestano; Mauro Orlandi; Mauro Paladini; Massimo Palazzo; Antonio Palmieri; Rosanna Pane; Paolo Papanti Pellettier; Tereza Partot; Teresa Pasquino; Francesco Paolo Patti; Enza Pellecchia; Tommaso Pellegrini; Mauro Pennasilico; Leonardo Pérez Gallardo; Valerio Pescatore; Mariassunta Piccinni; Carlo Pilia; Fabrizio Piraino; Federico Pistelli; Benedetto Ponti; Sabrina Praduroux; Massimo Proto; Roberto Pucella; Vincenzo Putorti; Andrea Renda; Francesco Rende; Giorgio Resta; Francesco Ricci; Vincenzo Ricciuto; Umberto Roma; Lucia Ruggeri; Antonio Saccoccio; Roberto Saija; Ugo Salanitro; Gabriele Salvi; Giovanna Savorani; Martin Schmidt-Kessel; Anna Scotti; Tommaso Oberdan Scozzafava; Roberto Senigaglia; Anna Maria Siniscalchi; Guido Smorto; Umberto Stefini; Giovanni Stella; Chiara Tenella Sillani; Giulia Terlizzi; Mauro Tescaro; Shaira Thobani; Sara Tommasi; Stefano Troiano; Emanuele Tuccari; Alberto Venturelli; Vincenzo Verdicchio; Pietro Virgadamo; Sandra Winkler.

Responsabili della Redazione: Daniele Imbruglia e Mario Mauro

Comitato editoriale e redazionale: Antonio Gorgoni (coordinatore); Michele Ciancimino; Vincenza Conte; Pietro Coppini; Federico Della Negra; Edoardo Messina; Chiara Sartoris; Giulia Torre.

E-mail: info@personaemercato.it **Web:** www.personaemercato.it

Persona e Mercato è testata registrata in data 9/10/2000 al n. 4995 dell'elenco della stampa periodica curato dal Tribunale di Firenze.

ISSN 2239-8570

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, comprese le rappresentazioni grafiche ed iconografiche. Ogni riproduzione, anche parziale e qualunque sia il formato e il supporto, è vietata, tranne per uso privato senza alcuno scopo commerciale. Sono consentite, inoltre, le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione. In ogni caso, l'integrità dei documenti riprodotti dovrà essere rispettata e la riproduzione, anche parziale, dovrà essere accompagnata dall'indicazione della fonte.

Tutti i contributi sono stati oggetto di valutazione positiva e anonima da parte di un membro del Comitato dei revisori, ad eccezione dell'Osservatorio a cura dell'OGID, esonerato ai sensi dell'art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.

Saggi

“Cose e beni” nel mondo digitale tra appartenenza e controllo. Un (altro) promemoria per il civilista, di Carmelita Camardi	p. 5
Aggiornamento del toolkit antitrust e nuovi orizzonti della concorrenza-mezzo, di Enrico Camilleri	p. 25
Riflessioni sulla “sostenibilità” dell’attuale modello regolatorio europeo in materia di sostenibilità d’impresa, di Claudia Irti	p. 47
Sulla necessità di una visione ricostruttiva dell’approccio alla condivisione dei dati sanitari ed il ruolo dell’interoperabilità (giuridica), di Paolo Guarda	p. 61
La responsabilità civile dei soggetti che operano negli spazi di condivisione dei dati sanitari secondo il regolamento EHDS, di Stefano Faillace	p. 83

Commenti

Estensione ai conviventi di fatto dell’art. 2941 n. 1 c.c. e nucleo comune ai diversi modelli familiari, di Antonio Gorgoni	p. 103
Contratti preventivi della crisi coniugale: riflessioni a margine di un (ennesimo) ripensamento giurisprudenziale, di Erika Manazza	p. 127
Disposizioni testamentarie del fondatore e statuto della fondazione tra autonomia e interferenze, di Giovanni Gandino	p. 171
Onere della prova ed evoluzione tecnologica, di Tommaso De Mari Casareto Dal Verme	p. 189
Bridging continents: how ai regulation travels from Europe to Latin America, di Federica Giovanella	p. 209
L’incorporazione delle regole giuridiche nella tecnologia digitale, di Giorgia Bincoletto	p. 229

Osservatorio

Diritto e nuove tecnologie. Rubrica di aggiornamento dell’OGID*	p. 269
---	--------

2026/1(1)Est

Le opzioni di riscrittura dell'AI Act risultanti dai lavori del Consiglio UE e del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione europea "Digital Omnibus on AI"

| 272

Il 10 marzo e il 26 marzo 2026, rispettivamente, il Consiglio dell'Unione europea (il **Consiglio**) e il Parlamento europeo (il **Parlamento**), hanno preso posizione ed approvato alcuni emendamenti alla proposta avanzata dalla Commissione europea il 19 novembre 2025, denominata Digital Omnibus on AI avente ad oggetto il regolamento (UE) 2024/1689 (**AI Act** o **AIA**) (la **Proposta della Commissione 'Digital Omnibus on AI'** o la **Proposta**).

Giova ricordare in sintesi che la Proposta (su cui v. nel dettaglio in questa Rubrica il contributo n.6 del [numero 4/2025](#) [2025/4(6)ESt] in *PeM* 2025, p. 1036) è dichiaratamente ispirata ad una logica di razionalizzazione e di adattamento delle regole esistenti e che essa incide, tra gli altri, sui seguenti ambiti:

- mira ad introdurre misure di semplificazione degli obblighi a carico delle piccole e medie imprese (**PMI**) e delle società a piccola e media capitalizzazione (**SMC**), attraverso proposte di modifiche agli artt. 11 e 17 AIA;
- propone di eliminare l'obbligo di registrazione nel data base dei sistemi di IA ad alto rischio attualmente previsto dall'art. 6(4) AIA a carico dei fornitori che ritengono che i sistemi da essi forniti, pur rientrando nella classificazione dell'allegato III, non siano ad alto rischio;
- prevede l'ampliamento di una specifica base giuridica per il trattamento delle categorie particolari di dati personali rispondenti a quelli di cui all'art. 9(1) reg. 2016/679 (**GDPR**) ai fini della individuazione e correzione di certe, c.d. "distorsioni" (*bias* in inglese) nei sistemi di IA, mediante la proposta di inserimento del nuovo art. 4a AIA in luogo dell'attuale art. 10(5) AIA;
- con alcuni interventi intende rafforzare gli strumenti di sperimentazione regolatoria, quali le *sandbox* e i test sui sistemi di IA in condizioni reali (nuovi artt. 57–60a AIA);
- propone di riformulare l'art. 4 AIA in materia di *AI literacy*, obbligando la Commissione e gli Stati membri a promuovere un «sufficiente livello» di alfabetizzazione in materia di IA, mentre i fornitori e i deployer di sistemi di IA sono solo incoraggiati ad adottare le misure per assicurare tale livello di consapevolezza tra i loro dipendenti e operator
- intende rivedere il calendario di applicazione degli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio, attraverso modifiche agli artt. 111 e 113 dell'AI Act.

La posizione adottata dal Consiglio lo scorso 10 marzo 2026 (n. 2025/0359) sulla Proposta

della Commissione 'Digital Omnibus on AI' (la **Posizione del Consiglio**) si configura come un intervento di revisione selettiva, ma incisiva dell'AI Act,

accompagnato dal conferimento del mandato negoziale per l'avvio del confronto interistituzionale con il Parlamento. In tale ambito, il Consiglio propone di introdurre, anzitutto, un **nuovo divieto nell'art. 5 dell'AI Act, concernente l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale idonei a generare contenuti riconducibili alla diffusione non consensuale di immagini intime e allo sfruttamento sessuale minorile**, rafforzando così il presidio normativo rispetto a forme particolarmente gravi di abuso.

Parallelamente, nella Posizione del Consiglio viene ridefinita la tempistica di applicazione degli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio, prevedendo un differimento al 2 dicembre 2027, ovvero al 2 agosto 2028 nel caso di sistemi integrati in prodotti disciplinati dalla normativa armonizzata di settore. In un'ottica di rafforzamento dei meccanismi di *accountability*, il Consiglio propone inoltre il mantenimento dell'obbligo di registrazione nel database europeo di tutti i sistemi di IA rientranti nella classificazione dell'allegato III AIA, anche nel caso in cui i relativi fornitori ritengano che essi non siano ad alto rischio, quale strumento essenziale di trasparenza e tracciabilità.

Un ulteriore elemento qualificante della Posizione del Consiglio riguarda la reintroduzione del criterio della «stretta necessità» quale parametro per il trattamento di categorie particolari di dati personali ai fini del rilevamento e della correzione dei *bias*, così da assicurare un livello elevato di tutela dei diritti fondamentali.

Sul piano istituzionale e operativo, si prevede altresì l'istituzione di *sandbox* regolatorie a livello nazionale, a decorrere dal 2 dicembre 2027, con l'obiettivo di favorire la sperimentazione controllata e l'innovazione tecnologica.

Contestualmente, vengono meglio precisate le competenze di vigilanza dell'Ufficio per l'IA, contribuendo a delineare in modo più chiaro l'architettura di enforcement del regolamento. Infine, il Consiglio introduce un obbligo in capo alla Commissione di assistere gli operatori economici nel rispetto dei requisiti applicabili ai sistemi di IA ad alto rischio, in particolare nei casi in cui tali sistemi rientrino nell'ambito della legislazione armonizzata di prodotto, rafforzando così la dimensione di accompagnamento e supporto all'implementazione del quadro normativo.

Gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo alla Proposta lo scorso 26 marzo 2026 (P10_TA(2026)0098) (gli **Emendamenti del Parlamento**) introducono significative integrazioni e specificazioni. Il testo è stato approvato in sede plenaria con un ampio consenso – pari a 596 voti favorevoli, 45 contrari e 23 astensioni – configurando così il mandato negoziale del Parlamento per l'avvio dei triloghi con il Consiglio.

Sul piano sostanziale, il Parlamento interviene anzitutto sull'art. 5 dell'AI Act, proponendo, in modo analogo a quanto fatto dal Consiglio, un **divieto relativo all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale idonei a generare contenuti qualificabili come diffusione non consensuale di immagini intime e sfruttamento sessuale minorile**. Tale divieto, tuttavia, non è configurato in termini assoluti, essendo ammessa la commercializzazione e l'impiego di sistemi

dotati di adeguate misure di sicurezza tecniche idonee a prevenire la generazione di tali contenuti, in un'ottica di bilanciamento tra prevenzione degli abusi e salvaguardia dell'innovazione.

Con riferimento alla tempistica applicativa, il Parlamento conferma l'impostazione di differimento degli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio, prevedendo il termine del 2 dicembre 2027 per i sistemi di cui all'allegato III e del 2 agosto 2028 per quelli integrati in prodotti ai sensi dell'allegato I. A tali scadenze si affianca una previsione intermedia, fissata al 2 novembre 2026, relativa al rispetto degli obblighi concernenti il c.d. *watermarking* dei contenuti generati mediante IA, evidenziando una particolare attenzione alla trasparenza e tracciabilità dei contenuti sintetici.

In materia di “alfabetizzazione” (*AI literacy*), il Parlamento mantiene l'impostazione già presente nell'AI Act, ma ne riformula la portata, configurandosi come un obiettivo di promozione piuttosto che come un obbligo giuridico in senso stretto. Tale promozione si affianca, senza sostituirlo, all'obbligo già gravante su fornitori (*provider*) e utilizzatori (*deployer*) di garantire un adeguato livello di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale. Analogamente a quanto previsto nella Posizione del Consiglio, il Parlamento propone di mantenere il parametro della «stretta necessità» quale condizione per il trattamento di categorie particolari di dati personali ai fini dell'individuazione e correzione dei *bias*, al dichiarato fine di rafforzare il presidio delle garanzie in materia di protezione dei dati. Sul piano istituzionale, il Parlamento contribuisce inoltre a chiarire le competenze di vigilanza dell'AI Office, prospettando altresì la possibilità di istituire una *sandbox* regolatoria a livello dell'Unione, quale strumento di coordinamento e sperimentazione.

Infine, il Parlamento prevede l'estensione delle misure di semplificazione – originariamente previste per le PMI – anche alle SMC, ampliando la platea dei beneficiari e rafforzando l'obiettivo di riduzione degli oneri regolatori per gli operatori economici di dimensioni intermedie.

Nel complesso, l'approvazione degli Emendamenti del Parlamento segna l'apertura della fase negoziale interistituzionale, destinata a svolgersi nell'ambito dei c.d. *triloghi* con il Consiglio e la Commissione, in vista della definizione del testo finale del regolamento.

Nonostante le differenti sensibilità politiche che caratterizzano le Istituzioni coinvolte nel processo legislativo, si registra una significativa **convergenza** tra Parlamento e Consiglio su un nucleo rilevante di tali modifiche:

- l'inclusione delle categorie particolari di dati ex art. 9(1) GDPR per l'addestramento dei sistemi di IA, e per l'uso dei sistemi di IA ad alto rischio da parte dei deployer, al dichiarato fine di migliorare la capacità dei sistemi di individuare, prevenire e correggere fenomeni di *bias*, purché trattate in via eccezionale e nel rispetto di determinate condizioni e di garanzie rafforzate, volte a prevenire utilizzi distorti o sproporzionati (art. 4-*bis*);
- le misure di semplificazione destinate a PMI e SMC, con particolare riferimento alle modifiche degli artt. 11 e 17 dell'AI Act che prevedono, in particolare, l'introduzione di forme di documentazione tecnica semplificata e l'adozione di sistemi di gestione della qualità

calibrati in funzione della dimensione e delle capacità organizzative degli operatori;

- la disposizione del rinvio dell'attuazione della disciplina, fino al periodo 2027-2028, accompagnato da un meccanismo di adeguamento progressivo per i sistemi già immessi sul mercato (si veda la modifica dell'art. 113 dell'AI Act e la previsione di un meccanismo di cd. backstop, volto a evitare un differimento indefinito dell'applicazione della normativa). In particolare, **tali termini sono fissati al 2 dicembre 2027 per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III e al 2 agosto 2028 per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti disciplinati dall'allegato I; per quanto riguarda i sistemi di intelligenza artificiale generativa già presenti sul mercato, l'art. 111 prevede che l'obbligo di adeguamento debba essere adempiuto entro il 2 febbraio 2027. Rimangono invece invariati altri termini già stabiliti dall'AI Act: il 2 agosto 2026 per la maggior parte degli obblighi, nonché le scadenze già trascorse del 1° agosto 2024 (entrata in vigore del regolamento), del 2 febbraio 2025 (applicazione dei divieti assoluti) e del 2 agosto 2025 (regime relativo ai modelli di IA per finalità generali e alla governance).**

Accanto a tali aree di convergenza, emergono tuttavia significative **divergenze** tra Parlamento e Consiglio, destinate potenzialmente a tradursi in nodi politici rilevanti nel prosieguo del processo legislativo:

- una prima linea di frattura riguarda l'introduzione di nuovi divieti relativi a specifiche pratiche di utilizzo dell'IA, disciplinate dall'art. 5 dell'AI Act, in quanto il Parlamento europeo adotta un approccio più circoscritto, concentrando il divieto non tanto sulla mera capacità del sistema, quanto sull'uso concreto dello stesso per generare contenuti sessualmente espliciti;
- un ulteriore profilo di divergenza concerne la disciplina del c.d. *real world testing*, di cui alla proposta dell'art. 60bis dell'AI Act, dato che il Consiglio introduce un ulteriore elemento di complessità, prevedendo che gli Stati membri che intendano consentire lo svolgimento di test in condizioni reali siano tenuti ad adottare specifici quadri normativi nazionali, da notificare alla Commissione. Quest'ultima, a sua volta, è investita del potere di approvare o contestare tali *framework* mediante atti di esecuzione. Tale previsione, se da un lato mira a garantire un maggiore coordinamento e controllo a livello unionale, dall'altro solleva interrogativi in ordine al rischio di frammentazione normativa e alla possibile incidenza sull'autonomia regolatoria degli Stati membri.

Nel complesso, la Proposta della Commissione 'Digital Omnibus on AI', così come la Posizione del Consiglio e gli Emendamenti del Parlamento confermano quanto sia delicato l'equilibrio tra esigenze di semplificazione, promozione dell'innovazione e mantenimento di elevati standard di tutela dei diritti fondamentali, in un contesto regolatorio in rapida evoluzione e ad alto tasso di complessità tecnica.



<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6969-2026-REV-1/en/pdf>

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0098_IT.pdf

| 276

2026/1(2)ESt

Il parere congiunto EDPB-EDPS n. 1/2026 del 20.1.2026 sulla proposta Digital Omnibus on AI COM(836) riguardante le regole armonizzate sull'intelligenza artificiale

Con due pareri congiunti, il n. 1/2026 e il n. 2/2026, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS) si sono espressi sulla due proposte del c.d. pacchetto Digital Omnibus presentate il 19 novembre 2025 dalla Commissione europea (la **Commissione**).

In particolare, con il parere n. 1/2026 del 20 gennaio 2026 (il **Parere 1/2026** o il **Parere**), del quale ci occupiamo in questo contributo, l'EDPB e l'EDPS hanno esaminato la Proposta della Commissione europea COM(836) del 19 novembre 2025 riguardante la **semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale** ("simplification of the implementation of harmonised rules on artificial intelligence") (la **Proposta della Commissione 'Digital Omnibus on AI'** o la **Proposta**). Mentre con il parere n. 2/2026 del 10 febbraio 2026, del quale ci occupiamo nel successivo contributo in questa Rubrica (v. *infra*), l'EDPB e l'EDPS hanno esaminato la Proposta della Commissione europea COM(837) del 19 novembre 2025 riguardante la semplificazione del "digital legislative framework".

In linea generale, l'EDPB e l'EDPS **condividono l'obiettivo generale dichiarato dalla Proposta della Commissione 'Digital Omnibus on AI'**, consistente nell'affrontare talune criticità emerse nell'attuazione dell'AI Act, per assicurare l'effettività delle disposizioni rilevanti.

Con riferimento alla proposta del nuovo art. 4bis del reg. (UE) 2024/1689 (AI Act o AIA), l'EDPB e l'EDPS esprimono sostegno all'estensione della base giuridica che consente, in via eccezionale, il trattamento delle categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9(1) reg. (UE) 2016/679 (GDPR) per finalità di individuazione e correzione dei c.d. *bias*. In proposito, tuttavia, nel Parere si osserva che tale apertura debba essere accompagnata da **limiti rigorosi e misure di garanzia per l'uso dei dati particolari**. In particolare, nel Parere si osserva che **le ipotesi interessate da questa base giuridica con riferimento a sistemi e modelli di IA non classificati come ad alto rischio dovrebbero essere chiaramente circoscritte e ristrette ai soli casi in cui il rischio di effetti avversi derivanti dai *bias* presenti sia sufficientemente serio**. In ogni caso, l'EDPB e l'EDPS **raccomandano di preservare nel nuovo art. 4bis AIA il parametro della «stretta necessità»** già oggi presente nella formula del vigente art. 10(5) AIA.

Sotto altro aspetto, l'EDPB e l'EDPS condividono anche l'intento generale della Proposta di alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori